

**Il Collegio Consultivo
Tecnico
(composizione, nomina,
competenze, atti)**

Alberto Barbiero



Formazione IFEL *per i Comuni*

Riferimento normativo e ambito temporale di utilizzo del CCT



Riferimento normativo e ambito temporale di utilizzo del CCT

La disciplina del Collegio Consultivo Tecnico (CCT) è regolata dall'art. 6 del d.l. n. 76/2020, conv. in l. n. 120/2020.

Alcune attività del CCT sono disciplinate dall'articolo 5 dello stesso decreto, in relazione alle particolari (e ben definite) fattispecie nelle quali può aversi la sospensione per gli appalti di lavori di valore pari o superiore alla soglia Ue, dovendo rendere pareri specifici al Rup.

La costituzione del CCT è obbligatoria per tutti gli appalti di lavori di valore pari o superiore alla soglia Ue fino al 31 dicembre 2021.

Quando deve essere costituito il CCT

Il CCT deve essere costituito prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data.

Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del decreto (17 luglio 2020), il collegio consultivo tecnico è nominato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data (16 agosto 2020).

La Stazione Appaltante e l'Appaltatore possono costituire il Collegio Consultivo Tecnico anche per gli appalti di lavori di valore inferiore alla soglia Ue, in base a quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 6 del d.l. n. 76/2020.

Formazione IFEL
per i Comuni

**Funzioni e compiti del
Collegio Consultivo
Tecnico**



Funzioni del Collegio Consultivo Tecnico

Il CCT ha funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.

Il CCT, inoltre, adotta determinazioni relative alle casistiche di sospensione dei lavori previste dall'art. 5, comma 4 del d.l. n. 76/2020 (con compiti specifici differenziati in relazione alle varie ipotesi, secondo la modulazione prevista dai commi 2 e 3 dello stesso art. 5).

Focus sulle funzioni del CCT

Il CCT interviene su due versanti:

- a) risoluzione delle controversie emergenti nel corso dell'esecuzione dell'appalto;
- b) risoluzione delle dispute tecniche di ogni natura.

Non si tratta, pertanto, di un organismo a funzione esclusivamente «tecnica», ma di un collegio con competenze interdisciplinari combinate, che possano garantire, ad esempio, la risoluzione di controversie su interpretazione di elementi contrattuali controversi emerse in corso di esecuzione.

Formazione IFEL
per i Comuni

**Composizione del
Collegio Consultivo
Tecnico**



Composizione del Collegio Consultivo Tecnico

Il CCT è formato, a scelta della Stazione Appaltante, da tre componenti o, in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, da cinque componenti.

La composizione «standard» del CCT è di 3 componenti.

La composizione «straordinaria» con 5 componenti è possibile solo quando sussistano presupposti di complessità dell'opera e (contestualmente) di eterogeneità delle professionalità richieste per affrontare le problematiche.

La composizione «straordinaria» deve essere motivata.

Requisiti dei componenti del CCT

I componenti del CCT devono essere:

- a) soggetti dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera;
- b) individuati tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti;
- c) con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca, *oppure che siano in grado di dimostrare un'esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni* nel settore di riferimento.

Parametri di qualificazione e di esperienza

La disposizione del d.l. n. 76/2020 individua quali componenti «tecnici» solo ingegneri ed architetti, quindi figure in possesso di laurea e di abilitazione.

La gestione delle controversie e delle dispute tecniche comporta l'inclusione nel CCT anche di giuristi (definizione molto ampia, che non comporta il riferimento ai soli avvocati) e di economisti (definizione altrettanto ampia, che non comporta il riferimento ai soli commercialisti), in ogni caso anch'essi individuabili in soggetti laureati.

Ogni componente deve essere in possesso di un dottorato di ricerca o di esperienza almeno decennale nel settore di riferimento (sia in ambito pubblico che privato).

Focus sui componenti CCT

	Area Tecnica	Area Giuridica	Area Economica
Laurea	Ingegneria/Architettura (possibili titoli equipollenti)	Laurea in Giurisprudenza (possibili titoli equipollenti, ad indirizzo giuridico)	Laurea In Economia e Commercio, in Economia Aziendale, ecc. (possibili titoli equipollenti)
Abilitazione professionale	Sì	Sì, se richiesta per esercizio professione (possibile nomina di esperti esercitanti attività non regolamentate)	Sì, se richiesta per esercizio professione (possibile nomina di esperti esercitanti attività non regolamentate)
Dottorato di ricerca o esperienza decennale del settore di riferimento	Sì	Sì	Sì

Formazione IFEL *per i Comuni*

Procedimento di individuazione e di nomina dei componenti del Collegio Consultivo Tecnico



Scelta dei componenti del CCT

I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte.

La SA può scegliere i componenti del CCT tra suoi dipendenti (ma questi non devono ricoprire alcun ruolo con attività incidenti sull'esecuzione dell'appalto) o tra soggetti esterni (per i quali valgono gli stessi criteri di incompatibilità).

In caso di scelta di comune accordo, la SA è tenuta a proporre i nominativi all'OE tenendo conto dei vincoli di scelta.

Percorso per scelta dei componenti del CCT da parte della SA / 1

La scelta dei componenti del CCT da parte della SA deve avvenire nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità.

Il tipo di attività svolta dal CCT evidenzia l'apporto «personale» specifico dei componenti, quindi caratterizza il rapporto con la SA come rapporto di lavoro, pertanto come incarico professionale, che deve essere conferito nel rispetto dell'art. 7, commi 6 e 6-bis del d.lgs. n. 165/2001 e del regolamento sulle collaborazioni, quindi con procedura comparativa.

E' possibile che la procedura di conferimento sia ottimizzata/razionalizzata, mediante la costituzione di elenchi di esperti, per varie macro-specializzazioni.

Percorso per scelta dei componenti del CCT da parte della SA / 2

La scelta dei componenti del CCT da parte della SA deve avvenire nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità anche per quanto riguarda propri dipendenti.

In tal caso è necessario che la procedura sia sviluppata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e, pertanto, dai criteri per il conferimento di incarichi per attività extra-ufficio definiti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Anche in tal caso è possibile che la procedura di conferimento sia ottimizzata/razionalizzata, mediante la costituzione di elenchi di dipendenti esperti, per varie macro-specializzazioni.

Nomina «esterna» del presidente del CCT

Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1 dell'art. 5 del d.l. 76/2020, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse.

La SA deve fare parte attiva, unitamente all'Appaltatore, per richiedere al MIT, alla Regione o alla Città Metropolitana la designazione (tempestiva) del Presidente.

Momento di costituzione del CCT

Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della designazione del terzo o del quinto componente.

Da tale momento il CCT può operare e adottare gli atti richiesti per la risoluzione delle controversie.

All'atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto (quindi comprendendosi in questo il contratto, il capitolato speciale, i documenti progettuali validati, l'offerta dell'OE).

La documentazione può essere resa disponibile anche in formato elettronico.

Formazione IFEL
per i Comuni

**Peculiarità
del'incarico dei
componenti del
Collegio Consultivo
Tecnico**



Compenso dei componenti del CCT / 1

In base a quanto stabilito dall'art. 5, comma 7 del d.l. n. 76/2020, i componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte. In mancanza di determinazioni o pareri ad essi spetta un gettone unico onnicomprensivo.

Il compenso deve essere definito in accordo tra le parti, per evitare discrasie tra i componenti.

In caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del compenso stabilito in base al primo periodo da un decimo a un terzo, per ogni ritardo.

Compenso dei componenti del CCT / 2

Il compenso è liquidato dal collegio consultivo tecnico unitamente all'atto contenente le determinazioni, salva la emissione di parcelle di acconto, in applicazione delle tariffe richiamate dall'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a un quarto.

I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce spese impreviste.

Divieto di nomina di consulenti d'ufficio

Il comma 7 dell'art. 6 del d.l. n. 76/2020 stabilisce che non è ammessa la nomina di consulenti tecnici d'ufficio.

I componenti del Collegio Consultivo Tecnico, in quanto esperti nei settori di riferimento, devono assolvere a tutte le funzioni richieste dagli articoli 5 e 6 dello stesso decreto, senza poter contare su ausili esterni.

Tale elemento determina, per le SA e gli OE, la scelta di esperti da inserire nel CCT con un significativo livello di competenza e di esperienza.

Formazione IFEL
per i Comuni

**Modalità di
funzionamento del
Collegio Consultivo
Tecnico**



Modalità di svolgimento delle attività del CCT

Nell'adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e può procedere ad audizioni informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte.

Il collegio può altresì convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni.

Per l'operatività del collegio è richiesta l'interazione contestuale (come per tutti i collegi), che può aversi anche non in presenza.

Modalità di svolgimento delle attività del CCT

Le attività istruttorie relative alle varie problematiche emerse in corso di esecuzione dell'appalto possono essere sviluppate anche singolarmente o per micro-gruppi, ma le attività di confronto con le parti (SA e OE appaltatore) e di formalizzazione delle decisioni devono essere svolte dal collegio nel suo «plenum».

Le decisioni devono essere formalizzate mediante determinazioni (quindi mediante atti espressi, poi recepiti dalla SA e dall'OE appaltatore nell'ambito del rapporto contrattuale).

Formazione IFEL
per i Comuni

**Gli atti
(determinazioni) del
Collegio Consultivo
Tecnico**



Natura delle determinazioni del CCT

Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808 - *ter* del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse.

Il lodo deve essere quindi definito in forma espressa, sulla base della previsione contenuta nel contratto di appalto, regolativa del CCT e dei suoi compiti.

Lodo contrattuale

Le parti possono, con disposizione espressa per iscritto, stabilire che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 824-bis, la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale. Altrimenti si applicano le disposizioni del presente titolo.

Il lodo contrattuale è annullabile dal giudice competente secondo le disposizioni del libro I:

- 1) se la convenzione dell'arbitrato è invalida, o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione è stata sollevata nel procedimento arbitrale;
- 2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale;
- 3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812;
- 4) se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo;
- 5) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio. Al lodo contrattuale non si applica l'articolo 825.

Condizioni per adozione delle determinazioni del CCT

Salva diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, recante succinta motivazione, che può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti.

In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti.

Le decisioni sono assunte a maggioranza.

Inosservanza delle determinazioni del CCT

L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali.

L'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo.

Formazione IFEL *per i Comuni*

**Limiti al conferimento
di incarichi agli esperti
quali componenti dei
Collegi Consultivi
Tecnici**



Condizioni di «incompatibilità funzionale» e «sanzioni»

Ogni componente del collegio consultivo tecnico non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di dieci incarichi ogni due anni.

In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo.

Sanzioni per ritardo nell'adozione delle determinazioni

Il ritardo ingiustificato nell'adozione anche di una sola determinazione è causa di decadenza del collegio e, in tal caso, la stazione appaltante può assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del collegio.

La costituzione obbligatoria del CCT comporta, in tal caso, l'avvio di un processo per la nomina di un nuovo collegio consultivo tecnico.

Formazione IFEL *per i Comuni*



Grazie per l'attenzione

I materiali didattici saranno disponibili su
www.fondazioneifel.it/formazione



Twitter



Facebook



YouTube

